

A.C. REGGIANA 1919

Appendice:

Procedura di Whistleblowing per la gestione delle Segnalazioni





1. Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione;

T.F.U.E: Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

D.lgs n.231/2001: Il Decreto Legislativo n.231 del 8 giugno 2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

D.lgs n.196/2003: Il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

D.lgs n.24/20023: Il Decreto Legislativo n.24 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

Modello: Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n.231 del 2001;

Modello di Prevenzione: Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità adottato dalla Società ai sensi dell'art.7 dello Statuto della F.I.G.C.;

Organismo di Garanzia: l'Organismo di Garanzia istituito dalla Società ai sensi dell'art.7 dello Statuto della F.I.G.C.;

Organismo di Vigilanza: l'Organismo di Vigilanza istituito della Società ai sensi del D.lgs. n.231 del 2001;

Piattaforma: l'applicativo web based impiegato dalla Società per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni Interne;

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Persona Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;





Segnalazione: la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riguardanti Violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante intrattiene un rapporto giuridico;

Segnalazione Esterna: la Segnalazione presentata tramite il canale di Segnalazione Esterna;

Segnalazione Interna: la Segnalazione presentata tramite il canale di Segnalazione Interna.

2. Premessa

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs n.24 del 2023 con il quale è stata trasposta nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina in materia di Whistleblowing dettata dalla Direttiva UE n.1937 del 2019 che ha modificato il D.lgs n.231 del 2001. L'art.4 del D.lgs n.24 del 2023 impone ai soggetti del settore privato che abbiano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs n.231 del 2001 o che, pur non avendo adottato un modello, operino in determinati settori, ovvero abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, di attivare un canale di segnalazione interna e di affidare la gestione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificatamente formato. Le Linee Guida di cui all'art.7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. hanno previsto che le Società che adottino un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche ai fini dell'applicazione dell'art.7 del Codice di Giustizia Sportiva, definiscano il processo di gestione delle Segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza di comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità e di violazioni del Codice Etico e del Modello di Prevenzione. L'obiettivo della Procedura di Whistleblowing è quello di tutelare l'integrità della Società. A.C. Reggiana 1919 esorta i propri dipendenti e collaboratori a risolvere eventuali controversie lavorative attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto. Le Segnalazioni devono essere effettuate con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune e rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

3. Ambito delle Segnalazioni

In generale, le segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda. Le segnalazioni possono riguardare condotte



illecite, o presunte tali, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, nei seguenti ambiti:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n.231 o violazioni del Modello Organizzativo;
- Appalti Pubblici;
- Servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Sicurezza e conformità dei prodotti;
- Sicurezza dei trasporti;
- Tutela dell'ambiente;
- Radioprotezione e sicurezza nucleare;
- Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- Salute pubblica;
- Protezione dei consumatori;
- Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni finalizzati a combattere le frodi ed attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Violazioni delle norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti.

4. Segnalazioni

L'obbligo di segnalazioni grava su tutto il personale (apicali e sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi) che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o a comportamenti non in linea alle regole di condotta previste dal Codice Etico e dal Modello 231. Il personale di A.C. Reggiana 1919 può presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del

presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Il segnalante dovrà pertanto fornire informazioni dettagliate e rilevanti in merito alla condotta illecita (es. soggetti coinvolti, descrizione e tempistica della vicenda, modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti). In particolare, il Segnalante deve:

- riportare esclusivamente fatti o circostanze avvenuti in sua presenza e/o di cui abbia evidenza documentale;
- nel caso i fatti o le circostanze non siano avvenuti in sua presenza, indicare in maniera specifica i soggetti che possano riferire per esperienza diretta sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicare generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- indicare eventuali altri soggetti (es. testimoni) che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicare/fornire eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della Segnalazione;
- fornire ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. n.231/2001. I segnalanti in buona fede sono in ogni caso tenuti indenni da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; è pertanto fatto divieto a chiunque di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché a chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, si applica quanto previsto dal Sistema disciplinare di cui al capitolo 5 del presente documento, ovvero l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del trasgressore.

Inoltre:

- nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (rivelazione del segreto professionale) e 623 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale e all'articolo 2105 (obbligo di fedeltà) del codice civile;
- la disposizione precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata;
- quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Ai sensi del D.lgs n.24 del 2023 con il quale è stata trasposta nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina in materia di whistleblowing dettata dalla Direttiva UE n.1937 del 2019 che ha modificato il D.lgs n.231 del 2001, la Società A.C. Reggiana 1919 ha rilasciato la Procedura di Whistleblowing.

A.C. Reggiana 1919 ha messo a disposizione del personale una specifica procedura di gestione delle segnalazioni (di seguito anche "Procedura di Whistleblowing") che assiste il segnalante e permette di circostanziare la Segnalazione in modo preciso e ordinato.

I canali di comunicazione messi a disposizione da A.C. Reggiana 1919 per inviare le segnalazioni sono:

- **Canale di segnalazione interna;**
- **Canale di Segnalazione esterna;**

Verranno prese in considerazione tanto le segnalazioni in forma non anonima, quanto quelle in forma anonima. In entrambi i casi, i canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni potranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della

segnalazione. La “Procedura di whistleblowing” prevede un percorso guidato per il segnalante, attraverso una serie di domande, aperte e chiuse, alcune obbligatorie, altre facoltative, che hanno ad oggetto fatti, contesto temporale, generalità del segnalante, ulteriori elementi a sostegno, con la finalità di procedere fin dal principio ad una scrematura delle segnalazioni non responsabili o non significative o che possono essere effettuate in mala fede. Si ribadisce che il destinatario delle Segnalazioni è l’Organismo di Vigilanza, il quale gestisce la segnalazione secondo quanto descritto all’interno della “Procedura di Whistleblowing”. Il ricevente le segnalazione agisce in modo da salvaguardare gli autori delle Segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, diretta o indiretta, o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di A.C. Reggiana 1919 o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. L’archivio documentale delle segnalazioni, comprensivo delle relative evidenze sarà tenuto presso l’Organismo di Vigilanza.

4.1. Gestione del Canale di Segnalazione Interna

La gestione del canale di Segnalazione interna è affidata all’Organismo di Vigilanza. L’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza, durante la fase di gestione della Segnalazione Interna, è documentata mediante verbale, sottoscritto dallo stesso e conservato in apposito archivio. Per effettuare una Segnalazione Interna è necessario collegarsi alla seguente Piattaforma, realizzata da Miza S.R.L., e raggiungibile all’indirizzo: <https://wb-reggianacalcio.mizasrl.it/>

Dopo l’accesso alla Piattaforma, la persona Segnalante sarà guidata nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, ecc.). Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono archiviate a cura dell’ODV in appositi archivi (cartacei o elettronici), gestiti con modalità idonee a garantirne la riservatezza. Le Segnalazioni Interne, la relativa documentazione ed i dati personali in esse contenute sono trattati per il tempo necessario a dare seguito alle Segnalazioni stesse e successivamente conservati per il tempo stabilito dall’ODV in relazione alla natura della Segnalazione e della conseguente necessità di monitorare la ripetitività nel tempo di segnalazioni analoghe e/o valutare la fondatezza di Segnalazioni correlate, comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di Segnalazione.

Nel caso in cui a seguito di una Segnalazione Interna, la Società decidesse di avviare un procedimento disciplinare o di promuovere in sede giudiziaria o amministrativa ovvero una procedura di arbitrato o di conciliazione, le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione saranno conservati per un tempo pari alla durata del procedimento ovvero al periodo di prescrizione dei diritti per il cui accertamento, esercizio o difesa per la conservazione si rende necessario, anche se superiore ai periodi di conservazione indicati sopra.

4.2. Gestione del Canale di Segnalazione Esterna

Ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.24 del 2023 le persone segnalanti riconducibili alle categorie di persone di cui all'art.4 del D.lgs. n.24 del 2023 possono effettuare Segnalazioni Esterne attraverso il canale di Segnalazione Esterna attivato dall'ANAC con le modalità descritte sul sito web: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- la persona Segnalante ritenga che il canale di Segnalazione Interna non sia conforme a quanto previsto dall'art.4 del D.lgs. n.24 del 2023;
- la persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna e a questa non sia stato dato seguito;
- la persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse, una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la Segnalazione Interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le violazioni oggetto della Segnalazione possano costituire u pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.4. Divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista dal D.lgs. n.24 del 2023 (cap.8.5) se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la segnalazione non riguarda condotte illecite, o presunte tali, rilevanti ai sensi del D. Lgs.231, o di violazioni del Modello Organizzativo ex D.lgs. n.231;
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le

modalità previste dal D. lgs. n.24 del 2023, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4.3 Segnalazioni Anonime

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza “ordinari”, ovvero prive delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023. In caso di segnalazione anonima, A.C. Reggiana 1919 è tenuta a registrare le segnalazioni e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

5. Formazione ed Informazione

A.C. Reggiana 1919 promuove la diffusione e la conoscenza dell'intera Procedura di Whistleblowing attraverso giornate di formazione volte a divulgare e a favorire la comprensione e l'attuazione del sistema di Segnalazione. L'organizzazione delle giornate di formazione è demandata alla Segreteria Organizzativa di A.C. Reggiana 1919.

6. Aggiornamento della Procedura di Whistleblowing

La seguente Appendice e la Procedura di Whistleblowing saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa nonché' in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata.

7. Tutela della riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate dai Gestori, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a

ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (Co-Gestori), espressamente autorizzate a trattare tali dati ed alla tutela della riservatezza. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

8. Limitazioni di responsabilità

Le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione avevano fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione non in base a semplici illazioni, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. n.24/2023.

9. Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del Regolamento UE n.679/2016, del Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, e Del decreto legislativo n.51 del 18 maggio 2018. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, avendo particolare cura di garantire la riservatezza del segnalante e degli altri dati e contenuti raccolti.